



## COMUNE DI FORMIA

*Provincia di Latina*

### ORDINANZA N. 43 del 22 maggio 2020

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

### IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile, 26 aprile e 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che *"a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"*;

**Considerato** che il comma 14 della citata disposizione dispone espressamente che *"le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."* ;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che possono essere riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), **attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande**, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di viaggio;

**Rilevato** che con la medesima ordinanza è stato stabilito che le attività suddette devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio e allegate alla ordinanza medesima;

**Considerato** altresì che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, espressamente demanda l'adozione da parte dei Comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie, tra l'altro, anche delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

**Tenuto conto** che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali potrebbe comportare un aumento del rischio di contagio conseguente alla maggiore presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

**Considerato** che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

**Visto** l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**Considerato** che in data 21 maggio 2020 in sede di web conference tra Prefetto di Latina, Questura di Latina e Sindaci della Provincia si è convenuto di stabilire il limite orario di chiusura al pubblico per le attività di ristorazione, da disporsi unitariamente mediante l'adozione di provvedimenti sindacali;

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto del Comune;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale contagio ed ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

## ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, per le **attività di ristorazione** (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ), nonché per il consumo sul posto e per l'asporto:

- Il limite di chiusura al pubblico tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi è fissato non oltre le ore 24:00;
- Nell'ambito del suddetto limite ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;
- Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento sociale, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle *Linee di indirizzo per la riapertura* allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041;

## DISPONE

che la presente ordinanza ha validità dal giorno **22 maggio 2020 fino al 4 giugno 2020**, salvo diverse e successive disposizioni;

## DISPONE

La notifica a mezzo pec della presente ordinanza: al Comando di Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, all'AUSL LT6 – Dipartimento Prevenzione;

L'invio per conoscenza a mezzo pec al Prefetto di Latina;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

## INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2020

## IL SINDACO

Dr.ssa Paola Villa

